

## **Mantenimento dei figli maggiorenni e accordi successivi alla separazione – aspetti sostanziali**

*Per la revisione del contributo al mantenimento di un figlio maggiorenne, è sufficiente un accordo fra i genitori non omologato dal tribunale?*

Ove l'indipendenza del figlio maggiorenne sopraggiunga in epoca successiva alla separazione dei coniugi, il genitore non convivente può domandare la revisione del contributo al mantenimento posto a proprio carico.

Nella migliore delle ipotesi, le parti **concordano per iscritto** l'elisione o la riduzione del contributo al mantenimento e il nuovo assetto dei rapporti patrimoniali genitori-figli, senza richiedere l'omologazione del tribunale (cfr. Cass., 3 dicembre 2015, n. 24621; Cass., 20 agosto 2014, n. 18066). **In caso di disaccordo**, invece, l'obbligato sarà tenuto a instaurare un **procedimento di modifica delle condizioni di separazione** disciplinato dall'articolo 710 c.p.c., non potendo unilateralmente ridurre o sospendere il contributo al mantenimento cristallizzato nel provvedimento di separazione. Di tali aspetti processuali si tratterà in un prossimo articolo.

**Nell'ipotesi di accordo**, la modifica dei rapporti patrimoniali pattuita dai coniugi in epoca successiva alla separazione è valida ed efficace sul fondamento del **principio di autonomia privata** di cui all'articolo 1322 c.c. Le parti sono ovviamente libere di confermare il contenuto degli accordi raggiunti all'interno dello speciale procedimento di modifica delle condizioni di separazione ma l'omologazione delle nuove intese fra coniugi non è requisito essenziale per la loro efficacia (a differenza dell'omologazione della separazione consensuale, che incide sullo *status* di coniuge; v. F. TOMMASEO, *sub* art. 711 c.p.c., in *Comm. Cian, Oppo, Trabucchi*, VI, 1, Padova, 1993, p. 593).

L'unico **limite** all'autonomia privata è costituito dall'inderogabilità dei doveri che nascono dal matrimonio di cui all'articolo 160 c.c.: principalmente, per ciò che qui interessa, il riferimento è al **dovere di contribuzione c.d. primario** (articolo 143, comma 3, c.c.) e all'**obbligo di mantenimento dei figli** (articoli 147, 148, 316 *bis* c.c.) [In giurisprudenza: App. Bologna, 18 ottobre 2012; Trib. Sassari, 7 novembre 2017; Cass., 12 gennaio 2016, n. 298; Cass., 20 ottobre 2005, n. 20290; Cass., 11 giugno 1998, n. 5829; Cass., 24 febbraio 1993, n. 2270; Cass., 22 gennaio 1994, n. 657].

Di conseguenza, **in mancanza di omologazione dell'accordo di modifica delle condizioni di separazione da parte del tribunale è astrattamente possibile che la parte che si ritenga lesa (l'altro genitore o il figlio maggiorenne) possa far accertare la nullità dell'accordo stragiudiziale** sulla base dell'inderogabilità dei doveri citati e di un'ingiustificata modifica *in pejus* delle condizioni economiche fissate nell'interesse dei figli in sede di separazione.

Anche nel caso in cui si discuta del mantenimento di un figlio maggiore d'età si configura **il diritto *iure proprio* del genitore convivente a percepire l'assegno a titolo di contributo al mantenimento** in quanto questi sopporta le spese relative al nucleo familiare; da ciò peraltro deriva la necessaria partecipazione del genitore all'accordo stragiudiziale o al procedimento di revisione promosso sul punto.

Il raggiungimento dell'indipendenza economica esclude la rinascita dell'obbligo di mantenimento in capo ai genitori ma non neutralizza il diritto del figlio di ottenere in ogni tempo – in presenza di un accertato “stato di bisogno” – la corresponsione di un assegno alimentare secondo la disciplina prevista dagli articoli 433 e seguenti c.c.

\*

Si declina qualsiasi responsabilità in merito alle informazioni qui rese, che i lettori sono onerati di verificare nell'interesse proprio e dei terzi con cui le condividono.

Tutti i diritti sono dei rispettivi proprietari.

L'articolo è consultabile anche sul sito dello studio, sezione blog, al link:

<https://www.storaristudiolegale.it/posts>